

# ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

## ATTO DI QUERELA

Per il reato di cui all'art. 595 c.p. e artt. 596 bis c.p., 57 c.p. e art. 13 della L. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il reato art.294 c.p. e violazione D.P.R. 570/1960 nonché art.9 della L.212/1956 e ss. modificazioni e/o integrazioni e per ogni altro reato possa altrimenti essere riscontrato dall'A.G. e aggravanti in concorso in quanto reati commessi da più persone.

Il sottoscritto Bagliani Dott. Comm. On. Luca nato a Milano il 16.10.1959, con domicilio eletto ai fini della presente querela nel suo recapito digitale:

[solarenergygenova@pec.it](mailto:solarenergygenova@pec.it) ovvero per recapito postale c.o. Zambruni Laila in Verona, cap. 37138, Via Angelo Emo,38

## ESPONE QUANTO SEGUE

- Il sottoscritto è stato candidato alle elezioni comunali di Verona come **Capolista** nella lista dell'ex candidato Sindaco Sboarina Federico "Battiti per Verona" da tenersi in data 12.06.2022 (all.1);
- In data 10.06.2022 intorno alle HR.21:30 il sottoscritto veniva contattato dal giornalista:

Enrico Giardini dell'Arena di Verona, il quale forniva copia – tramite mail alle HR.21:42 - di un Comunicato ANSA a firma Melania Di Giacomo (all.2) dal seguente tenore letterale:

"Morra, 'situazioni imbarazzanti. C'è anche candidato sindaco" e "(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Sono 18 i candidati alle elezioni amministrative di domenica ritenuti «**impresentabili**» dalla Commissione Antimafia, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino;

NB: in tale comunicato compare **genericamente** la Città di Verona dello scrivente con accumulanza di fatti presunti e o a persone che nulla

hanno a che fare con lo scrivente per reati presunti o conclamati di gravità assoluta;

Tuttavia il giornalista comunicava allo scrivente che era stato inserito a sua insaputa in un supposto “famigerato” quanto inopportuno elenco di impresentabili all’elezione emarginata, sebbene il comunicato inviato non riportasse chiaramente il nominativo dello scrivente.

Lo scrivente comunicava che non ne sapeva nulla e che per quanto lo riguardava il Casellario Giudiziale risultava intonso alla data di presentazione delle Liste e che pertanto non era mai stato condannato;

NB: Alle 21:56 tramite Mail il Giornalista Giardini trametteva per completezza l’elenco dei candidati impresentabili fra i quali il nominativo dello scrivente (all.3):

“COMUNALI: ANTIMAFIA, I NOMI DEI 18 «IMPRESNTABILI»  
ROMA (ITALPRESS) - Di seguito la lista dei 18 candidati considerati «impresentabili» dalla commissione parlamentare Antimafia: Luigi Maiorano, candidato ad Acri (Cs), a giudizio per concussione; Antonio Comitangelo (Barletta), accusato di corruzione; Carmelina Carrozzino (Belvedere Marittimo-Cs), fraudolento trasferimento di valori; Ernesto Garofano (Ciampino-Rm) condannato con sentenza definitiva; Patrizia Giannoccoli (Frosinone) a processo per estorsione; Giuseppe Patrizi (Frosinone) a processo per corruzione; Mauro Vicano (candidato sindaco di Frosinone) a giudizio per traffico illecito di rifiuti; Silvana Romano (Gorizia); Patrizia Barbato e Antonio Valenza (Mondragone-Ce); Francesco La Mantia, Salvatore Lentini, Giuseppe Milazzo e Giuseppe Lupo (Palermo). Luca Bagliani (Verona); Olga Marsico (Piacenza); Brunella Pinciaroli (Ardea-Rm); Francesco D’Andria (Taranto).”

A questo punto – con evidente sorpresa - lo scrivente dovette indagare per comprendere le motivazioni per le quali la Commissione Antimafia aveva inserito la Città di Verona e il Suo nominativo nella “**Black List**

**degli impresentabili” dal momento che nel comunicato non è indicato neppure il reato presunto;**

NB: la piena contezza del fatto lo scrivente l'ebbe soltanto il giorno dopo in data 11.06.2022 con l'acquisto del giornale de "L'ARENA di Verona" (all.4) e con la consultazione tramite Internet degli articoli pubblicati al riguardo (all.5-6);

- Successivamente il sottoscritto veniva contattato in data 11.06.2022 anche dal giornalista: Enrico Ferro del Mattino di Padova, per eventuali dichiarazioni; lo scrivente si asteneva da qualsiasi dichiarazione dal momento che era imposto per legge il silenzio stampa elettorale nelle 24 ore che precedono le elezioni.

L'unico motivo per il quale eventualmente lo scrivente poteva essere citato ad avviso dello scrivente non poteva essere altro che il procedimento penale n.3900/16-21 N.R. Venezia e n. 1075/19-16 T.P.C. Venezia 2 che si riferisce a fatti presunti avvenuti a marzo 2013 relativo alla raccolta firme per la Lista Elettorale "Intesa Popolare" la quale aveva un Responsabile nella persona del Segretario Regionale e nel Suo Coordinamento in Mestre (VE) – Segretario poi defunto e che quindi non può più testimoniare, ma che ostinatamente il Tribunale mantiene con la qualifica di imputato - e ad intercettazioni telefoniche dello scrivente che parlando amichevolmente con amici e sostenitori discuteva dell'eventuale sostegno alla lista (di qui l'accusa di tentativo di corruzione in quanto uno di questi amici d'infanzia rivestiva una carica pubblica) –, procedimento che è fermo ancora agli atti preliminari e all'eccezione di Costituzionalità invocata dallo scrivente per difetto di Giurisdizione del Tribunale, il quale rinvia continuamente le udienze (all.7-8).

## **DIRITTO**

I fatti esposti, a parere del querelante, integrano il reato di cui all'art. 595 c.p. nonché artt. 596 bis c.p., 57 c.p. e art. 13 della L. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il reato art.294 c.p. e violazione D.P.R. 570/1960 nonché art.9 della L.212/1956 e ss. modificazioni e/o integrazioni ovvero

qualsiasi altro reato possa essere riscontrato dall'A.G. e aggravanti in concorso in quanto reati commessi da più persone.

## PREMESSA

La **Commissione Parlamentare antimafia** (denominata ufficialmente *Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere*) è una [commissione d'inchiesta](#) bicamerale del [Parlamento italiano](#), composta da 25 deputati e da 25 senatori, con sede a [palazzo San Macuto](#) a Roma.

Istituita per la prima volta con legge del 20 dicembre [1962](#) da allora viene promossa con legge all'inizio di ogni legislatura. In Sicilia l'[Assemblea regionale siciliana](#) istituisce un'analogo [Commissione regionale antimafia](#).

La prima proposta di una commissione parlamentare antimafia risale al 14 settembre [1948](#) come commissione d'inchiesta sull'[ordine pubblico](#) in Sicilia. Tale proposta fu ripresentata nel [1958](#) su iniziativa di [Ferruccio Parri](#), ma ancora una volta fu osteggiata da più parti. Solo il 20 dicembre [1962](#) fu approvata la legge proposta dai senatori Ferruccio Parri e [Simone Gatto](#).

La prima commissione, presieduta da [Paolo Rossi](#), si insediò il 14 febbraio [1963](#), ma non tenne altre sedute, perché il 18 febbraio dello stesso anno si ebbe lo scioglimento anticipato delle Camere. Nelle successive legislature, eccetto che nella VII, l'istituzione di una commissione parlamentare antimafia fu sempre riconfermata.

La Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, secondo la legge istitutiva n.132/2008(XVI legislatura) ha i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione della [legge 13 settembre 1982, n. 646](#), e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

- d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;
- e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
- f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
- h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
- i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il

provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

- l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
- m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
- n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
- o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

Inoltre la [Commissione Antimafia](#) approva e/o modifica un c.d. **codice di autoregolamentazione delle candidature** cioè un codice che definisce, per i partiti e le liste che lo adottano, i criteri di candidabilità in relazione allo situazione giuridica dei soggetti considerati.

**È notevolmente più' restrittivo delle leggi esistenti in quanto amplia l'incandidabilità ai soggetti che siano sottoposti anche solo a giudizio o condannati anche solo in primo grado o a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati consumati o anche solo tentati (testo approvato il 27 marzo 2019) (all.9-13).** Sono presi in considerazione i reati

di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti, di corruzione e altre gravi condotte. Inoltre impegna gli aderenti a non ricandidare, almeno per una legislatura, i componenti di giunte comunali e provinciali sciolte per infiltrazione mafiosa.

Il codice si applica a tutti i tipi di elezioni, europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali e alle nomine per gli enti pubblici di competenza dei presidenti di regione o province e dei sindaci.

Non ha un valore legislativo rispetto alla incandidabilità ed ineleggibilità dei soggetti che non rispondano ai criteri previsti né prevede sanzioni per quei partiti o liste che non lo rispettano ma ha solo una valenza etica e morale.

La commissione antimafia ha il compito di verifica dell'applicazione di tale codice nell'ambito dei suoi compiti di indagine sul rapporto tra mafia e politica.

Il primo rapporto di verifica sulla composizione delle liste è stato fatto in vista delle elezioni regionali del 2015 in cui furono individuati 16 soggetti incandidabili, in base ai criteri previsti dal codice, sui 400 che si erano presentati a quelle elezioni. I 16 "impresentabili" erano concentrati in due delle 7 regioni chiamate al voto, Puglia e Campania, e tra questi spiccava il nome del candidato alla presidenza della regione Campania per il Partito Democratico Vincenzo De Luca.

## MOTIVI

1) Violazione art.2 Cost. Lo scrivente è **Onorevole** della Repubblica Italiana (all.14), ben conosciuto a Verona e in Provincia in quanto Docente in Scuole Secondarie Pubbliche dal 1987 (all.15-19) e Dottore Commercialista iscritto al relativo Albo in Verona sin dal 1991(all.20); **l'affermazione di IMPRESENTABILE lede l'onorabilità, il buon nome, la dignità, la reputazione, l'immagine della persona e del titolo creando non pochi problemi sul piano della credibilità personale e dell'eleggibilità in queste passate elezioni e in quelle future, nella fiducia della clientela del proprio studio professionale, determinando un ineludibile vulnus nelle more della decisione ad libitum del Tribunale C.P. di Venezia** (art. 595 c.p. e artt. 596 bis c.p., 57 c.p. e art. 13 della L. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa); **tale affermazione ha determinato altresì la presa delle distanze da**

parte del Candidato sindaco (all.4) ponendo lo scrivente in una posizione di estrema difficoltà e credibilità nei confronti del partito del Sindaco (F.lli d'Italia) e più in generale dei partiti di centrodestra; nessuno può dire quanti voti avrebbe potuto prendere lo scrivente in qualità di capolista e se lo stesso scrivente poteva essere determinante per la corsa del Candidato Sindaco (ndr. solo 8 voti);

2) La Lista civica del Candidato Sindaco Sboarina Federico "Battiti per Verona" non risulta aver accettato e/o sottoscritto il codice di autoregolamentazione delle candidature – quindi, pertanto ad essa non risultava applicabile lo stesso codice – viceversa la Commissione noncurante di ciò ha applicato comunque il codice nella fattispecie;

3) In nessuna parte del codice di autoregolamentazione è stabilito che la Commissione Antimafia possa usare l'espressione infamante di IMPRESENTABILE;

4) Violazione art.51 Cost. determinando se non di fatto ma implicitamente semmai una totale compressione del diritto costituzionale all'elettorato passivo, impedendo di fatto l'elezione dello scrivente, ingannando l'elettorato attivo non avvezzo alle disfunzioni parlamentari, con una connotazione assolutamente negativa, accumulandolo ad altre persone con reati assai gravi quali quelli di mafia, determinando un convincimento negativo nello stesso elettorato attivo, il tutto aggravato dal fatto che nel resoconto sommario della Commissione si sottolinea che il presunto reato ascrivibile allo scrivente risale addirittura al 2013 per cui in via di eventuale prescrizione.

Il diritto di elettorato passivo è un diritto fondamentale di ogni ordinamento democratico e per tale ragione la Corte costituzionale ha sempre affermato che l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione a cui si può far luogo solo in presenza di validi e ragionevoli motivi (sent. 42/1961).

Le cause di ineleggibilità, e quindi anche quelle di incandidabilità che ne costituiscono una specie, sono di "stretta interpretazione" e devono comunque contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per il rispetto di valori costituzionali, altrettanto degni di tutela di quelli sacrificati (sent. 236/1988).

. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha sancito la incostituzionalità della previsione di ipotesi di non candidabilità alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché regionali, in relazione a provvedimenti giurisdizionali non definitivi, anche con riferimento a gravi delitti quali l'associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis, il peculato ex art. 314 e la concussione ex art. 317 del codice penale.

Nella sentenza dei giudici costituzionali affermano che "la verifica di legittimità costituzionale deve effettuarsi innanzitutto alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale, e che questa Corte ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988). Né tale controllo può arrestarsi dinanzi all'osservazione che esiste un nesso di strumentalità tra la non candidabilità e i valori di rilievo costituzionale testé ricordati: le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (sentenza n. 467 del 1991, cons. dir., n. 5; sui limiti posti a diritti inviolabili da esigenze di conservazione dell'ordine pubblico, v., fra le varie, le sentenze nn. 138 del 1985 e 102 del 1975). Qui si deve accertare se la non candidabilità sia dunque indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia misura proporzionata al fine perseguito o non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale. Nel compiere tale verifica, non bisogna dimenticare che l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità l'eccezione: le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e

devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989 e 344 del 1993). Considerazioni che questa Corte ha già svolto con riguardo alle cause di ineleggibilità, peraltro sempre rimovibili dall'interessato: e, perciò, si richiede che il limite sia effettivamente indispensabile. Ora, la previsione della ineleggibilità, e della conseguente nullità dell'elezione, è misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico. Chi è sottoposto a procedimento penale, pur godendo della presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è intanto escluso dalla tornata elettorale: un effetto irreversibile che in questo caso può essere giustificato soltanto da una sentenza di condanna irrevocabile. Questa, d'altronde, è richiesta per la limitazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione; sotto questo specifico profilo l'art. 51, primo comma, e l'art. 48, terzo comma, fanno sistema nel senso di precisare e circoscrivere, per quanto concerne gli effetti di vicende penali, il rinvio alla legge che l'art. 51 opera per i requisiti di accesso alle cariche elettive". La Corte ha, in particolare, ricordato come la verifica di legittimità costituzionale debba effettuarsi innanzitutto alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale, e che la Corte ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988). Le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. La questione attiene, dunque, alla verifica se la non candidabilità sia indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia misura proporzionata al fine perseguito o non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale. La Corte ha evidenziato

come la sancita ineleggibilità assuma i caratteri di una sanzione anticipata, mancando una sentenza di condanna irrevocabile e, nel caso di semplice rinvio a giudizio, addirittura prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla verifica dibattimentale; e inoltre, ove si guardi al rapporto tra rappresentanti e rappresentati, viene alterata - senza che ciò sia imposto dalla tutela dei beni pubblici cui è preordinata la legge in esame - quella "corretta e libera concorrenza elettorale" che la Corte costituzionale ha considerato valore costituzionale essenziale, tanto da sindacare in suo nome disposizioni con cui si statuiscono cause di ineleggibilità irragionevoli e dagli effetti sproporzionati, come nel caso dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 36112. Finalità di ordine cautelare - le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna - valgono a giustificare misure interdittive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni: "Solo una sentenza irrevocabile, nella specie, può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali" (sent. 141/1996 cit.). Ancora di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2019 resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha posto in evidenza come "le condanne penali non definitive intervenute prima dell'elezione possono essere considerate in modi diversi dal legislatore, ma non possono essere considerate causa di incandidabilità", secondo quanto prevedeva la legge n. 16 del 1992, poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 141 del 1996.

**A fortiori, pertanto, deve valere la previsione costituzionale, se il candidato non è stato neppure condannato, neppure in I° Grado, ovvero e a maggior ragione se il processo di fatto non è ancora iniziato essendo lo stesso procedimento fermo agli atti preliminari (all.7-8),**

all'eccezione sul difetto di Giurisdizione (all.7-8); ovvero il processo è continuamente rinviato, altrimenti l'impresentabilità ovvero l'incandidabilità di conseguenza finisce di fatto per procrastinarsi all'infinito con una illecita compressione del diritto costituzionalmente garantito e personale (all.21-26).

La Commissione Antimafia avrebbe dovuto quanto meno espungere dalla lista il nominativo dello scrivente e procedere alla non menzione.

5) Violazione art.2 Cost. punibile anche a norma dell'art. 294 c.p. determinando di fatto una TURBATIVA ELETTORALE sia per le modalità in cui si è svolta la comunicazione extra moenia della decisione della Commissione Antimafia sia per il contenuto offensivo e diffamatorio della stessa comunicazione:

La sera del venerdì 10 giugno (seduta N.184/2022), a poche ore dal silenzio elettorale (all.27-28) , con una Conferenza Stampa e un comunicato alle Agenzie, il Presidente della Commissione Parlamentare cosiddetta Antimafia tale **Nicola Morra** annuncia la lista degli "impresentabili" per le elezioni amministrative – e il mio nome è tra questi. La notizia viene subito ripresa dai maggiori quotidiani italiani e da diverse testate *online*: in poco meno di due ore, mentre i candidati si avviano al silenzio, quello che accade è un brutale attacco mediatico che continua anche nei giorni delle votazioni (all.5-6).

Un danno personale ma anche elettorale, messo in atto in base a un "Codice di Autoregolamentazione" nel quale, peraltro, non si parla di impresentabilità". Soprattutto, un danno al mio buon nome e alla mia dignità – perché, se è la Commissione Antimafia a dichiararti "impresentabile", la conclusione di chiunque è che tu sia "in odor di Mafia".

Quale parità ai nastri di partenza? Quale equa competizione? Quale libertà di decidere? Soprattutto, quale diritto di eleggere ed essere eletti, sancito dalla Costituzione "più bella del mondo", quando un'accusa infamante si frappone tra un candidato e i cittadini senza il tempo necessario per difendersi con altrettanta, velocissima efficacia sui mezzi di comunicazione che – con poche eccezioni – corrono a copiare e incollare ?

NB: In tutto questo, nessuna parola sul fatto che io abbia sollevato difetto di Giurisdizione del Tribunale C.P. di Venezia a causa del Decreto Legislativo 212/2010 e della Legge n.3841 del 18 luglio 1867 di conversione del Reg. Decr. N.3300/1866 decaduta in quanto norma

antecedente al 1° gennaio 1970 come disposto dalla Legge n.246 del 28 novembre 2005 (v. atti di quella causa).

Una verità scomoda? Forse troppo?

Non solo: bisogna sapere che quello che il nostro ordinamento prevede è l'**incandidabilità**, introdotta con la Legge Severino e che non sussiste nei miei confronti, mentre “l’impresentabilità” è un termine politico e giornalistico, che induce lettori ed elettori a immaginare dei reati di stampo mafioso.

Posto dunque che il termine “impresentabile” non attiene ad alcuna fattispecie normativa, non rimane che considerarlo un aggettivo rivolto alla persona, quindi un insulto e un’offesa diretta. Tant’è che anche in passato, lo stesso Presidente Morra parla di “persone che, semmai per opportunità politica, non vanno candidate”, precisando che potrebbero “essere rinviate a giudizio per poi essere assolte”.

Siamo in uno Stato di diritto, nel quale la Giustizia si amministra nelle Aule giudiziarie, oppure è **stato costituito un “Tribunale etico” a nostra insaputa?** La Commissione parlamentare Antimafia dovrebbe restare un organo **politico**, con una funzione di **garanzia** ma senza la prerogativa di esprimere **giudizi morali**, ancor meno tali da **alterare le scelte elettorali**.

Resta il fatto che il giudizio politico-morale espresso con l’infamante etichetta di “impresentabile” sia stato attribuito ad un ex attivista ed ad un ex esponente di punta della Lega Nord. Resta anche il dubbio che questo brutale attacco sia stato riservato a chi, si è riconosciuto e candidato nel centrodestra, dal momento che lo scrivente era **CAPOLISTA proprio nella LISTA del CANDIDATO SINDACO.**

6) **Violazione del diritto di difesa art.24 Cost. in capo allo scrivente, in quanto la Commissione Antimafia che dispone di poteri simili all’autorità giudiziaria – in NESSUN PAESE DEMOCRATICO è PRESENTE UNA TALE STORTURA COMMISSARIALE in conflitto con il PRINCIPIO CARDINE DELLE DEMOCRAZIE ovvero la SUDDIVISIONE DEI POTERI - non ha in alcun modo contattato lo scrivente o disposto quanto meno un’audizione** – Eppure le Liste erano state depositate 30 giorni prima della data delle elezioni. Di fatto le modalità di comunicazione da parte del presidente Nicola Morra non hanno consentito un’esaustiva replica all’infamante definizione se non parzialmente per quanto attiene il quotidiano

L'ARENA che ringrazio per avermi contattato nella notte del 10 giugno 2022, altrimenti sarei rimasto completamente all'oscuro della notizia; **la violazione si appalesa a fortiori anche per il fatto di non sapere chi esattamente ha partecipato alla delibera della Commissione Antimafia, come ha votato e l'eventuale contenuto della discussione.**

**Ne vale a questo punto l'eventuale trincerarsi da parte di controparte ricorrendo all'insindacabilità e alla segretezza delle deliberazioni della Commissione in quanto:**

7) **Violazione dei Regolamenti parlamentari:** con la conseguenza che comportamenti eventualmente lesivi della dignità della persona – se non opportunamente prevenuti – possono dar luogo a condotte esterne (extra moenia) rispetto all'attività parlamentare tipica "*stricto sensu*" e possono godere della garanzia dell'insindacabilità, prevista dall'art.68 primo comma Cost., solo in quanto risultino rigorosamente riconducibili alle specifiche e qualificate attribuzioni parlamentari – cosa del caso non è in quanto il codice di autoregolamentazione non prevede né autorizza l'uso del termine infamante di impresentabile (Sentenza Corte Cost. n.115/2014);

Infatti i Regolamenti parlamentari negano l'ingresso nei lavori delle camere agli scritti e alle espressioni sconvenienti. **A fortiori le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle camere stesse** (ex multis, Sentenze Corte Cost. n.249/2006; n.257/2002);

**NB: si tratta quindi – l'espressione infamante IMPRESENTABILE – di un ulteriore e diversa articolazione del contributo parlamentare, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art.21 Cost. (Sentenza Corte Cost. n.317/2006).**

8) Sullo stesso solco del punto precedente la **Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo** (art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) secondo l'orientamento espresso proprio dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in base al quale, in riferimento al diritto di accesso a un tribunale da parte di privati cittadini, deve considerarsi estraneo alla garanzia dell'insindacabilità un comportamento che non sia connesso all'esercizio di funzioni parlamentari *stricto sensu* (Sentenze Corte Cost. n. 313/2013; n. 221/2014);

Si rinvia qui per opportunità e necessità di semplificazione ai fini della presente denuncia al **SERVIZIO STUDI della Corte Costituzionale** riguardo alla sindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68 primo comma, Cost.) - Profili di merito - redatto a cura di Danilo Diaco.

9) Violazione art.9 della L.212/1956 e ss. modificazioni e/o integrazioni e connessa Turbativa elettorale (art. 294 c.p.) in quanto emettendo un comunicato stampa alle Ore 20:00 di sera la Commissione Antimafia era perfettamente a conoscenza che la pubblicazione degli articoli di stampa e online sarebbe avvenuta il giorno successivo con buona pace del divieto di cui all'art. 9 citato ed impedendo di fatto una replica confacente e circostanziata da parte dello scrivente:








Tanto esposto, essendo evidente il discredito che le affermazioni offensive hanno arrecato alla reputazione dello scrivente BAGLIANI Dott. ON. LUCA il sottoscritto sporge formale

## QUERELA








previo accertamento della reale presenza delle persone indicate alla seduta n.184 di venerdì 10 giugno 2022 iniziata alle HR. 11:16 e terminata alle HR. 20:00: tale elenco non si può ritenere esaustivo in quanto allo scrivente non è dato sapere chi effettivamente era presente in quanto i nominativi sono secretati così come il dibattito ed i voti espressi – si chiede pertanto all'A.G. di verificare l'effettiva presenza e l'esito delle votazioni – in caso di reiterata e mancata informativa e di procedere per intanto sicuramente nei confronti del Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra per le dichiarazioni rese alla stampa; del Presidente della Camera Roberto Fico e del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per responsabilità mancata vigilanza sulla Commissione Antimafia, sul rispetto dei Regolamenti Parlamentari e poiché la Commissione Antimafia è diretta espressione ed organo funzionale delle Camere;

ovvero nei confronti di:

Senatore	Carica	Partito	Ruolo
 <a href="#">Nicola Morra</a>	Senatore	<a href="#">Indipendente</a>	Presidente

	<a href="#">Pasquale Pepe</a>	Senatore	<a href="#">Lega</a>	Vicepresidente
	<a href="#">Wanda Ferro</a>	Deputato	<a href="#">Fratelli d'Italia</a>	Segretario
	<a href="#">Gianni Tonelli</a>	Deputato	<a href="#">Lega</a>	Segretario
	<a href="#">Davide Aiello</a>	Deputato	<a href="#">Movimento 5 Stelle</a>	Membro
	<a href="#">Stefania Ascari</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Antonella Campagna</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Andrea Caso</a>	Deputato		Membro







	<a href="#">Giovanni Endrizzi</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Luca Migliorino</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Dalila Nesci</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Marco Pellegrini</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Angela Salafia</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Giulia Sarti</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Gianluca Cantalamessa</a>	Deputato	<a href="#">Lega</a>	Membro

	<a href="#">Andrea Dara</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Antonella Faggi</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Michelina Lunesu</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Enrico Montani</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Luca Paolini</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Erik Umberto Pretto</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Valeria Sudano</a>	Senatore		Membro

	<a href="#">Francesco Urraro</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Monica Cirinnà</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Paolo Lattanzio</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Carmelo Miceli</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Franco Mirabelli</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Nicola Pellicani</a>	Deputato	<a href="#">Partito Democratico</a>	Membro
	<a href="#">Walter Verini</a>	Deputato		Membro

	<a href="#">Giacomo Caliendo</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Antonio Pentangelo</a>	Deputato	<a href="#">Forza Italia</a>	Membro
	<a href="#">Giuseppe Mangialavori</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Antonio Saccone</a>	Senatore	<a href="#">Unione di Centro</a>	Membro
	<a href="#">Sandra Savino</a>	Deputato	<a href="#">Forza Italia</a>	Membro
	<a href="#">Luigi Vitali</a>	Senatore	<a href="#">Indipendente<sup>[4]</sup></a>	Membro
	<a href="#">Luca Ciriani</a>	Senatore	<a href="#">Fratelli d'Italia</a>	Membro

	<a href="#">Antonio Iannone</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Teresa Bellanova</a>	Senatore		Membro
	<a href="#">Gennaro Migliore</a>	Deputato	<a href="#">Italia Viva</a>	Membro
	<a href="#">Michaela Biancofiore</a>	Deputato	<a href="#">Coraggio Italia</a>	Membro
	<a href="#">Dieter Steger</a>	Senatore	<a href="#">Südtiroler Volkspartei</a>	Membro
	<a href="#">Pietro Grasso</a>	Senatore	<a href="#">Liberi e Uguali</a>	Membro
	<a href="#">Sandra Lonardo</a>	Senatore	<a href="#">Noi di Centro</a>	Membro

	<a href="#">Maurizio Lupi</a>	Deputato	<a href="#">Noi con l'Italia</a>	Membro
	<a href="#">Mario Michele Giarrusso</a>	Senatore	<a href="#">Italexit</a>	Membro
	<a href="#">Elio Lannutti</a>	Senatore	<a href="#">Italia dei Valori</a>	Membro
	<a href="#">Piera Aiello</a>	Deputato		Membro
	<a href="#">Giusi Bartolozzi</a>	Deputato	<a href="#">Indipendente</a>	Membro
	<a href="#">Margherita Corrado</a>	Senatore		Membro

per il reato di cui all'art. 595 c.p. e artt. 596 bis c.p., 57 c.p. e art. 13 della L. 47/1948 per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il reato art.294 c.p. e

violazione D.P.R. 570/1960 nonché art.9 della L.212/1956 e ss. modificazioni e/o integrazioni e di ogni eventuale altra persona concorrente che codesta A. G. vorrà compiutamente identificare, nel reato di diffamazione, nonché in ogni altro reato che l'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti narrati ed in quelli accertandi in corso d'indagine, affinché venga comminata agli autori la giusta punizione.

Quale persona offesa nell'instaurando procedimento penale, il sottoscritto si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni e si riserva di nominare il proprio difensore di fiducia.

Elegge domicilio presso suo recapito digitale: [solareenergygenova@pec.it](mailto:solareenergygenova@pec.it) ovvero per recapito postale c.o. Zambruni Laila in Verona, cap. 37138, Via Angelo Emo,38,

#### CHIEDE


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 405 e 408 c.p.p., dell'eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione;

#### PRODUCE

A seguire alcuni articoli e link in cui è comparsa la notizia:

Allegati: All.A Carta d'identità; All. dal N°1 al N°28; Verona 07.08.2022

Verona 07.08.2022

A photograph of a white sheet of paper with a handwritten signature in the center. The signature is written in dark ink and appears to read "Francesco Genovese". The paper is slightly wrinkled and has a few small dark spots.

